



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
TERZA SEZIONE CIVILE

Nella causa promossa

da

BANCA [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]

contro

[REDACTED]

**il Giudice**

**vista** la nota depositata dal professionista delegato in data 22.5.2023;

**rilevato** che tra i titoli esecutivi fatti valere da BANCA [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] – nel contesto della procedura esecutiva avente n. 2051/2016 e, segnatamente, in sede di intervento del 24.3.2017 – nei confronti di [REDACTED], di [REDACTED] e di [REDACTED] [REDACTED] risulta esservi un decreto ingiuntivo, emesso in ragione di taluni contratti di fideiussione a garanzia di un debito di [REDACTED]

**rilevato** altresì che i titoli esecutivi fatto valere da [REDACTED] – nel contesto della procedura esecutiva avente n. 2051/2016 e, segnatamente, in sede di interventi del 31.8.2022 e del 3.2.2022 – nei confronti di [REDACTED], di [REDACTED], di [REDACTED], di [REDACTED], di [REDACTED] [REDACTED] si sostanziano in due decreti ingiuntivi, emessi in ragione di taluni contratti di fideiussione a garanzia di un debito di [REDACTED]

**rilevato** che la giurisprudenza di legittimità ha di recente avuto modo di chiarire che, in sede esecutiva e, si ritiene, anche in sede di giudizio divisionale endoesecutivo, il Giudice “a) *in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o*

*sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo; b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine; c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole - sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo; d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito” (Cass., sez. un., sent. 6.4.2023, n. 9479);*

**rilevata** la conseguente necessità di fissare udienza per l'esame di tali profili;

#### **FISSA**

udienza al **4 luglio 2023, ore 11:50**, per esame dei profili inerenti alla riconducibilità della posizione dei debitori ingiunti a quella di un consumatore ai sensi della Direttiva 93/13/CEE nonché alla sussistenza o meno di eventuali clausole abusive in relazione all'esistenza ovvero all'entità del credito monitorio;

#### **DISPONE**

che [REDACTED] quale soggetto subentrato a BANCA [REDACTED], e [REDACTED] depositino telematicamente – entro il 23.6.2023 – la seguente documentazione: (i) certificati storici di residenza dei debitori esecutati; (ii) copia dei contratti di fideiussione fatti valere, in sede monitoria, quale prova scritta del credito; (iii) copia del contratto di finanziamento sottoscritto dalla società garantita; (iv) copia di visura camerale storica in relazione alla società garantita;

#### **SOSPENDE**

le operazioni di vendita e, pertanto, anche l'esperimento fissato per il 7.6.2023;

#### **DISPONE**

che il professionista delegato provveda alla pubblicazione del presente provvedimento – entro cinque giorni dalla comunicazione dello stesso, oscurando i nominativi dei debitori esecutati, delle altre parti del giudizio e di eventuali ulteriori

dati sensibili – sul sito *internet* sul quale è pubblicata la relazione di stima.

Si comunichi.

Milano, 23/05/2023

IL GIUDICE  
dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA